



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A. T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che prevede, nell'ambito delle Amministrazioni civili dello Stato, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- VISTO l'art. 8 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, che regola la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale;
- VISTA l'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;
- VISTO l'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, contenente disposizioni integrative all'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997;
- VISTI l'art. 39 del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale, e in particolare il comma 1, che stabilisce che i contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il limite massimo del 25% della dotazione organica provinciale complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedra o posti o di ciascun ruolo;
- PRESO ATTO delle richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche, relativamente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, di modifica dell'orario o di rientro al tempo pieno, presentate dal personale docente della provincia di Lodi a decorrenza dall'a.s. 2025/26;
- PRESO ATTO della valutazione dei Dirigenti Scolastici e, per gli insegnanti di religione cattolica, della Diocesi;
- VERIFICATI i rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in essere;

DISPONE

la pubblicazione degli elenchi con i nominativi dei docenti di ogni ordine e grado e del personale educativo che, a decorrere dal 1° settembre 2025, ottengono la variazione del contratto come di seguito indicato:

- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- modifica dell'orario o l'articolazione della prestazione di servizio;
- ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il personale che non ha chiesto il rientro a tempo pieno, seppur non menzionato negli elenchi, permane automaticamente in regime di tempo parziale anche per l'a.s. 2025/26.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, il personale scolastico che abbia ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo ha l'onere di rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e di confermare la domanda di tempo parziale.

Eventuali ulteriori richieste di variazione dell'orario di servizio del personale che abbia già ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verranno autorizzate e gestite dal Dirigente Scolastico di competenza, che ne darà tempestiva comunicazione allo scrivente.



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VIII – A. T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e
convenzionali a livello regionale

Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Con la presente comunicazione il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica ove il personale presta servizio si intende delegato alla stipula del relativo contratto.

Le Istituzioni scolastiche provvederanno all'acquisizione al SIDI, con cortese sollecitudine, dei dati riportati negli elenchi.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII
Marco Fassino

Responsabili del Procedimento:

Funzionario dott. Emanuele Melilli

emanuele.melilli1@istruzione.it

Funzionario dott.ssa Josephine Bates

Josephinelydia.bates@istruzione.it

Referenti:

Maria Apicella

maria.apicella.lo@istruzione.it

Ombretta Gibelli

ombretta.gibelli.862@scuola.istruzione.it